

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Piazza Silvius Magnago 1

I-39100 Bolzano

E-mail: info@provincia.bz.it

PEC: adm@pec.prov.bz.it

Segreteria generale della Provincia

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1

I-39100 Bolzano

E-mail: segreteriagenerale@provincia.bz.it

E-mail: eros.magnago@provincia.bz.it

Direzione generale della Provincia

Palazzo 3a, Piazza Silvius Magnago 4

I-39100 Bolzano

E-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it

PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it

4. Personale

Palazzo 8, via Renon 13

39100 Bolzano

E-mail: ripartizione.personale@provincia.bz.it

PEC: personal.personale@pec.prov.bz.it

4.3. Ufficio Personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole

Palazzo 8, via Renon 13

39100 Bolzano

E-mail: personale.scuole@provincia.bz.it

PEC: schulpersonal.personalescuole@pec.prov.bz.it

4.3.1. Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione

Palazzo 8, via Renon 13

39100 Bolzano

E-mail: personale.scuole.materne@provincia.bz.it

PEC: kindergartenpersonal.personalematerne@pec.prov.bz.it

Bolzano, 30 luglio 2018

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano con ordinanza n. 00252/2018 del 25/07/2018 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet della Provincia autonoma

di Bolzano (<http://www.provincia.bz.it>) della presente ordinanza, del sunto del ricorso sub R.G. 155/2018 e degli altri atti indicati nel medesimo decreto.

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione, in modo da poter procedere al successivo deposito della prova dell'avvenuta notifica presso il TRGA di Bolzano.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, ricorso sub R.G. 155/2018.

2. Nome dei ricorrenti.

COGNOME	NOME
HOFER	BIRGIT
ALFIERI	ANNA
PÖRNBACHER	LENA
BRESADOLA	MIRIAM
CAPODAGLIO	FEDERICA
CECILIATO	STEFANIA
CIBIN	CINZIA
CICERO	RACHELE
COZZOLINO	BARBARA
FISCHER	BRIGITTE
GIANCOTTI	SABRINA
GRIESSMAIR	MARION ELSA
MELOTTO	CARLA
RAINER	TAMARA
VENTRELLA	ANTONIA
VEZZANI	SARA

tutte rappresentate e difese dall'Avv.to Juri Andriollo (CF NDRJRU75S17A952V) del Foro di Bolzano presso lo studio del quale, in 39100 Bolzano, P.zza Vittoria 47 scala B, ivi elettivamente

altresì si domiciliario.

3. Indicazione dell'Amministrazione resistente.

PROVINCIA DI BOLZANO – GIUNTA PROVINCIALE, in personale del Presidente p.t. presso Piazza Silvius Magnago 1, I-39100 Bolzano.

4. Estremi dei provvedimenti impugnati.

1. La deliberazione della Giunta provinciale nr. 384 dd. 24.04.2018 recante l'*"Interpretazione autentica di propri provvedimenti inerenti la disciplina per l'assegnazione di posti al personale della scuola di infanzia"*, segnatamente le parti in cui "1. Nell'articolo 1/bis, comma 1, della disciplina per l'assegnazione di posti al personale di scuola dell'infanzia, approvata con deliberazione n. 417 dell'11.02.2008, e successive modifiche, sono abrogate nel testo tedesco le parole "aufgrund eines Wettbewerbsverfahrens". Dopo l'articolo 1/bis, comma 1, della disciplina per l'assegnazione di posti al personale di scuola dell'infanzia, approvata con deliberazione n. 417 dell'11.02.2008, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti comma 2, 3 e 4 quale interpretazione autentica: "2. La precedenza di cui al comma 1, lettera a), vale solo per le procedure concorsuali con graduatoria di valutazione eseguite nell'anno 2002. (...) 3. Il direttore della Ripartizione Personale è autorizzato a revocare i provvedimenti con cui è stato informato il personale – che ora in base alla sopraccitata interpretazione autentica non possiede più i requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato – sull'assunzione a tempo indeterminato"
2. e di ogni atto presupposto e conseguente.

5. Conclusioni.

P.Q.M.

Con riserva di motivi aggiunti, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso:

- a) previa concessione del decreto presidenziale cautelare, ed in ogni caso della sospensione del provvedimento impugnato anche solo in parte qua, e laddove ritenuto necessario o opportuno previa integrazione del contraddittorio, annullare il provvedimento impugnato e gli atti presupposti e conseguenti, con ogni conseguenza di legge;
- b) in via istruttoria: ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione di tutta la documentazione in originale concernente i provvedimenti impugnati;
- c) condannare l'Amministrazione resistente a rimborsare le spese di causa ed il contributo unificato versato dal ricorrente.

6. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

Il ricorso è sostenuto da i seguenti motivi in diritto:

I. Ricorso cumulativo e collettivo, legittimazione.

1. Con questo motivo si legittima la natura cumulativa del ricorso in aderenza alla costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, IV, 27 gennaio 2015, n. 363; nonché, III, 21 marzo 2016, n. 1120; IV, 29 dicembre 2011, n. 6990; V, 24 agosto 2010, n. 5928; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 12 dicembre 2016, n. 2403; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 ottobre 2016, n. 1800; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 28 gennaio 2016, n. 507 e Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5;

altresì, IV, 26 agosto 2014, n. 4277; V, 27 gennaio 2014, n. 398; V, 14 dicembre 2011, n. 6537).

II. Sulla natura di interpretazione autentica della deliberazione *de qua*.

Violazione dell'art. 3 Cost.

Violazione del principio di legalità.

Eccesso di potere per sviamento.

1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la natura del provvedimento impugnato, in quanto rubricato *“Interpretazione autentica di propri provvedimenti inerenti la disciplina per l’assegnazione di posti al personale della scuola di infanzia”*.
2. La natura che deriva da questa auto qualificazione impone una riflessione sulla portata dello stesso provvedimento, dato che *“Per i regolamenti adottati dalla p.a. vige, invece, un generale divieto di retroattività che, secondo la prevalente giurisprudenza, preclude anche l’esercizio del potere di interpretazione autentica”* (Cass. 1971/99; Cons. Stato, V, 220/93).
3. Se questo rapporto non viene rispettato, magari introducendo nell’atto interpretativo una diversa valutazione degli interessi, il provvedimento di interpretazione autentica risulterà viziato, in quanto non è stata osservata la sua finalità ermeneutica.
4. Nel caso di specie è pacifico oltre che dichiarato il fine dell’Amministrazione procedente di modificare sostanzialmente la portata dei criteri di cui all’art. 1/bis e questo elidendo un’intera categoria di beneficiarie segnatamente le odierni ricorrenti, il che

vale a dire che non solo si è avuto un incontestabile effetto retroattivo ma che lo stesso si è abbattuto su posizioni giuridiche in via di consolidamento, dato che per tutte le ricorrenti era già stata formulata la proposta di assunzione a tempo indeterminato (immissione in ruolo) poi revocata.

III. Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità.

1. Con il terzo motivo di ricorso si richiama la Giurisprudenza sul principio di preventiva consultazione.
2. L'interpretazione autentica, al pari della introduzione di nuove disposizioni normative, può, infatti, comportare sostanziali innovazioni nei comportamenti dei suoi destinatari, posto che il carattere normalmente plurisenso del linguaggio normativo è normalmente compatibile con una pluralità di soluzioni applicative, spesso notevolmente divergenti fra loro.
3. Sicché, attraverso operazioni interpretative, l'Autorità titolare del potere di regolazione può incidere su prassi consolidate, modificando in modo non lieve l'equilibrio dei contrapposti interessi che fanno capo ai soggetti titolari di interessi legittimi.
4. Per questo non può ritenersi che il potere di interpretazione autentica si sottragga alla regola della previa consultazione dei destinatari del potere di regolazione.

5. Nel caso di specie nessuna forma di partecipazione è stata al contrario né garantita né offerta ai soggetti direttamente colpiti dal provvedimento, e neppure può considerarsi sufficiente la mera interlocuzione con i sindacati (cfr. *“Durante l’incontro del 10 aprile 2018 e con lettera del 11 aprile 2018 le organizzazioni sindacali hanno espresso la loro intesa per tale interpretazione e hanno presentato la richiesta di procedere all’assunzione a tempo indeterminato del personale in base a tale interpretazione”*) in assenza di espressa delega da parte dei soggetti *de quibus*.

IV. Violazione dell'art. 97 della Costituzione, degli artt. 3, 21 octies e 21 nonies, della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per sviamento dalla causa del potere esercitato.

Eccesso di potere, adozione della deliberazione in assoluta non conformità all’interesse pubblico.

Difetto di motivazione, travisamento dei fatti.

Violazione del principio dell’affidamento.

Violazione del principio di ragionevolezza, uguaglianza e non discriminazione.

1. Con il quarto motivo di ricorso si richiama la decisione della Sezione giurisdizionale della Campania n. 200/2017, per la quale *“nonostante il carattere speciale delle disposizioni in tema di stabilizzazione, la procedura selettiva di natura concorsuale resta un presupposto fondamentale per l’assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione”*.

2. Si eccepisce sul punto che la delibera impugnata è altresì carente di motivazione, non spiegando le ragioni di supina conformazione a non meglio identificate evidenze (asseritamente) discriminatorie emerse nella prassi applicativa dei succitati criteri.
3. Neppure è dato individuare una valutazione comparativa degli interessi in gioco, non è dato comprendere in cosa consista l'asserita discriminazione (così genericamente identificata: *"Ciò porta però ad una discriminazione sostanziale con il personale con idoneità che ha significativamente più anni di servizio e che non viene preso in considerazione prioritariamente per l'assunzione a tempo indeterminato"*) e questo in assenza di una qualsiasi enunciazione di elementi fattuali, quali l'individuazione del bacino di rapporti da stabilizzare, il numero di candidati e le risorse disponibili.
4. La disposta autorizzazione alla revoca contenuta nell'atto deliberativo della stabilizzazione non è neppure motivata con riguardo alla tutela dell'affidamento ingenerato nei ricorrenti, bilanciato con l'interesse pubblico e nel caso di specie ogni ricorrente, in possesso di tutti i requisiti, è pure titolare di un interesse differenziato e qualificato alla prosecuzione del procedimento di stabilizzazione.
5. In ultimo, ma non per ultimo, il provvedimento discrimina tra la procedura concorsuale eseguita nell'anno 2002 e quelle successive a cui hanno partecipato le ricorrenti, limitando e riservando la precedenza di cui al comma 1, lettera a) solo alla prima fattispecie.

6. È di tutta evidenza che la procedura concorsuale del 2002 è in tutto e per tutto omologa - quale strumento di accesso al pubblico impiego - a quelle che si sono susseguite successivamente, differente è invece l'effetto in ordine alla preferenza accordata.
7. Non essendo quindi esplicitato alcun elemento di sostanziale differenza tra le procedure concorsuali pur succedutesi nel tempo (e richiamando la giurisprudenza che si è formata sulla clausola 4 della direttiva europea 1999/70/CE) si deve escludere in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C177/10 Rosado Santana).
8. Inoltre, la delibera dell'Esecutivo provinciale lede il principio di affidamento sotto un duplice profilo: essendosi già consolidata legittimamente la percezione delle ricorrenti di trovarsi in una categoria soggetto alla medesima disciplina con riferimento ai precedenti vincitori, e con riguardo alla comunicazione di invito alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, poi revocata.

7. Indicazione dei controinteressati già individuati:

1. IACONIS ARTEMISIA, nata il 08.12.1965;
2. JENNY DI MASCIIO, nata il 01.01.1980;
3. BRIAN BARATTO, nato il 20.12.1977
4. STEINER MARGARETH.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia.amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno sottosezione "T.A.R.".

Si allega:

1. testo integrale del ricorso;
2. ordinanza n. 00252/2018 del 25/07/2018.

Avv. Juri Andriollo